



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori ZELLER e BERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
per l’attribuzione dell’autonomia integrale alle province autonome
di Trento e di Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. - Il 7 ottobre 2001 gli italiani sono stati chiamati a decidere se confermare oppure no la modifica, già approvata dal Parlamento quasi alla conclusione della XIII legislatura, del titolo V della seconda parte della Costituzione della Repubblica italiana, attraverso l'indizione di un *referendum* popolare, come disciplinato ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Quella modifica, entrata in vigore l'8 novembre 2001, a seguito della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era di particolare rilievo e presentava contenuti fortemente innovativi con riferimento all'ordinamento territoriale italiano, andando ad incidere sui rapporti tra Stato, regioni, province e comuni. La legge costituzionale del 2001 ridefiniva, all'insegna di una più marcata applicazione del principio di sussidiarietà, la ripartizione di competenze tra lo Stato e le regioni, ridisegnando il ruolo di queste ultime, tanto a livello interno, quanto sul piano internazionale. Non si trattava certamente ancora di realizzare un «federalismo compiuto», ma era un ulteriore passo in quella direzione, anche alla luce dell'introduzione dell'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del conferimento dei poteri in ordine alla forma di governo regionale, già avvenuti precedentemente con l'approvazione della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. È fuori di dubbio che mancassero ancora, e manchino tuttora, altri elementi importanti, quali ad esempio l'istituzione di una Camera delle regioni (o delle autonomie), che consenta al Parlamento di fare scelte che tengano in adeguato conto

anche le ragioni della differenziazione, così come la partecipazione delle stesse regioni all'elezione dei giudici costituzionali.

Con la riforma in titolo, sono sostanzialmente confermate le disposizioni relative alla distinzione tra regioni a statuto speciale, la cui «specialità» è riconosciuta e confermata da forme e condizioni particolari di autonomia e i cui statuti restano adottati con legge costituzionale (ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione), e regioni a statuto ordinario. Quanto alla sostanza del precepto, il legislatore ha voluto sottolineare la «compatibilità» dei regimi speciali con le novità introdotte dalla riforma, a sostegno di una concezione di regionalismo differenziato, preferendo contestualmente una linea già sperimentata in occasione dell'introduzione dell'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali; in quell'occasione, infatti, con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, si è operata la modifica degli articoli della Costituzione concernenti esclusivamente le regioni a statuto ordinario e, solo successivamente, con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, la riforma veniva estesa anche alle regioni a statuto speciale.

La scelta operata dal legislatore è certamente da condividere; solo mantenendo una simile differenziazione in termini procedurali era possibile tenere conto sia della complessità fattuale di coordinamento, sia delle sostanziali differenze tra le stesse autonomie speciali. Ciò vale, in particolar modo, per la modifica dello statuto della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; il carattere internazionale dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano, consacrato dall'accordo De Gasperi-Gruber, siglato a Parigi

il 5 settembre 1946, e dalle successive intese bilaterali contenute nel cosiddetto «Pacchetto» del dicembre 1969, rende, infatti, di volta in volta necessaria una puntuale e preventiva concertazione con la Repubblica d'Austria e con i rappresentanti della minoranza germanofona residente.

Al fine di estendere l'applicazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione alle autonomie speciali, anche alla luce del principio più volte affermato dalla Corte costituzionale da cui è pacifico desumere che una regione (o provincia) autonoma non possa avere un minor numero di competenze rispetto a quelle riconosciute e attribuite a una regione ordinaria, l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha previsto un'apposita disciplina transitoria, da applicare fino all'adeguamento dei rispettivi statuti delle singole autonomie, per le parti in cui fossero previste forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. È naturale che, nonostante l'applicazione provvisoria delle norme «più favorevoli», andasse comunque operata una revisione degli statuti di autonomia allo scopo di portarli, per così dire, «a regime».

Sono passati oltre dieci anni dall'entrata in vigore della riforma del 2001, ma ciò senza che il Parlamento abbia neppure affrontato la problematica dell'adeguamento, nonostante il fatto che, nel frattempo, si sono manifestate e continuano a manifestarsi nuove e diverse esigenze che spingono per un autogoverno «integrale» delle due province autonome di Trento e di Bolzano.

A tal proposito, si ricorda che con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), avente carattere «pattizio» ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, il titolo VI dello statuto e, quindi, l'ordinamento finanziario delle due province autonome è stato profondamente modificato. Le

disposizioni recate dai commi da 106 a 125 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, introdotte a seguito dell'intesa siglata il 30 novembre 2009 tra i presidenti delle due province Luis Durnwalder e Lorenzo Dellai e i ministri Giulio Tremonti e Roberto Calderoli, costituiscono infatti il cosiddetto «Accordo di Milano», con il quale si è tra l'altro resa esplicita e misurabile la partecipazione delle due province autonome al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, concordata però e non imposta unilateralmente dalla legislazione nazionale, come invece ripetutamente accade.

Anche tale modifica è rimasta in gran parte inattuata giacché il Governo Monti, subentrato nel novembre 2011 a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, non ha mai emanato le necessarie norme di attuazione. Così, anche la previsione del passaggio di ulteriori competenze e l'assunzione di servizi pubblici già statali da parte delle due province autonome sono rimaste praticamente «lettera morta». Non solo: a seguito della grave crisi economico-finanziaria che ha recentemente investito l'Italia, il Governo Monti ha varato tutta una serie di misure che si pongono in netto contrasto con lo speciale assetto delle due province autonome e che accentuano il carattere unilaterale delle iniziative intraprese dal Governo a carico delle autonomie speciali.

Si è aperto così uno scenario del tutto nuovo all'interno dei rapporti tra il Governo centrale e le due province, caratterizzato da continue tensioni e dall'inasprimento dei conflitti rimessi al giudizio della Corte costituzionale: tutte le misure contenute all'interno degli innumerevoli decreti-legge adottati dal Governo in carica e unilateralmente imposte da quest'ultimo, una volta avvenuta la conversione in legge per opera del Parlamento, sono state impugnate dinanzi alla Corte costituzionale, il tutto mentre il Governo intraprendeva la strada dei ricorsi av-

verso le leggi provinciali emanate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'aggravarsi di tale situazione è riscontrabile anche negli effetti di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale stessa, con cui sono state notevolmente ristrette le competenze provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, ambiente e appalti pubblici; tutte materie in cui le due province autonome hanno pacificamente legiferato per decenni senza che il Governo (o la Corte) abbia mai sollevato obiezioni.

Il presente disegno di legge costituzionale ha lo scopo di andare oltre l'attuale fase di stallo e di crisi delle autonomie, proponendosi di superare l'*impasse* attraverso il passaggio all'autonomia integrale delle due province di Trento e di Bolzano. Si tratta di ricostruire i rapporti tra lo Stato e le autonomie in questione su una base completamente nuova.

Il punto di partenza del nuovo progetto è costituito dal fatto che le due province autonome hanno fornito ampia prova di essere in grado di interpretare al meglio il concetto di sussidiarietà, di essere più vicine al cittadino, non solo in termini di prossimità, e di riuscire ad amministrare persino meglio dello Stato centrale le competenze da questo delegate o trasferite (scuola, motorizzazione civile, viabilità, beni immobili ed energia sono solo alcuni esempi).

Da qui nasce l'idea del trasferimento delle competenze legislative e amministrative in tutte le materie che non siano strettamente legate a un'esecuzione diretta da parte delle autorità centrali e la richiesta di un'autonomia più concreta; così facendo, rimarrebbero di competenza esclusiva dello Stato unicamente la legislazione in materia di difesa, politica estera e politica monetaria, mentre tutte le restanti materie sarebbero devolute alle due province autonome.

Inoltre, con il presente disegno di legge costituzionale si intende modificare il testo dello statuto del 1972 allo scopo di soddisfare le aspettative e le rivendicazioni alla

piena parità di rappresentanza dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano, a compimento della progressiva opera di parificazione dei tre gruppi linguistici che ha ispirato le riforme statutarie del 1972 e del 2001, quando la tutela delle tre identità di popolazione e di lingua ha raggiunto la pienezza che caratterizza oggi la loro convivenza nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, in particolar modo, all'interno delle istituzioni e nella vita sociale della provincia autonoma di Bolzano/Bozen. La riforma del 1972 ha, di fatto, ampliato la tutela individuale delle tre identità e, insieme, esteso il principio della partecipazione (e ripartizione) proporzionale dei tre gruppi linguistici nell'ambito delle regole che disciplinano la formazione e l'azione degli organi di governo e delle istituzioni pubbliche all'interno della regione.

Al fine di potere operare nel senso prospettato, è chiaramente necessaria una profonda revisione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; con l'occasione, ci si propone anche di «ripulire» il testo da tutte quelle disposizioni che il trascorrere del tempo ha reso oramai «obsoleto». Deve essere ricordato, a tal proposito, che lo statuto d'autonomia risale al 1948 ed è stato sottoposto a un'opera di revisione generale soltanto una volta, vale a dire nel 1972.

Infine, posto che talune modifiche prefigurate dal presente disegno di legge costituzionale includono anche materie che nel 1969, allo scopo di porre fine alla vertenza allora insorta davanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite, furono oggetto di specifici accordi internazionali tra la Repubblica italiana e quella d'Austria, si rende necessario, in ossequio all'ancoraggio internazionale dell'autonomia speciale, il consenso della Repubblica d'Austria.

L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale riformula l'articolo 1 dello statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol del 1972 alla luce del nuovo articolo 116 della Costi-

tuzione che, a partire dalla riforma costituzionale del 2001, conferma le particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e riconosce, per la prima volta nella Costituzione, la denominazione tedesca «Südtirol» per indicare la provincia autonoma di Bolzano. Il risultato è una nuova «tripolarità», già introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 2001, in base alla quale la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, autonoma e dotata di personalità giuridica propria, coesiste insieme alle province autonome di Trento e di Bolzano, essendo contemporaneamente costituita dalle stesse. Di conseguenza, le città capoluogo delle due province autonome, non rappresentando più mere articolazioni della regione, diventano entrambe capoluoghi di regione, per cui la città di Bolzano/Bozen va ad aggiungersi in tale funzione a quella di Trento. Questa previsione non è neppure del tutto nuova, posto che il vigente articolo 27 prevede che le sessioni in cui si svolge l'attività del consiglio regionale debbano tenersi alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano. Infine, è scelta voluta quella di omettere, nella nuova formulazione dell'articolo 1, i riferimenti all'unità politica e all'indivisibilità della Repubblica italiana, trattandosi di affermazioni pleonastiche e duplicative rispetto a quanto già affermato nell'articolo 5 della Costituzione.

L'articolo 2, posto che il limite del rispetto degli interessi nazionali per l'esercizio della potestà legislativa contenuto nel vigente statuto viene abrogato, propone di inserire un comma aggiuntivo all'articolo 2 dello statuto del 1972 al fine di introdurre il riferimento all'interesse nazionale rispetto alla tutela delle minoranze linguistiche.

L'articolo 3, riformulando l'articolo 3 dello statuto del 1972, ne mantiene esclusivamente la parte riguardante il gonfalone e lo stemma (attuale quarto comma) che però, in un'ottica federalista, sono approvati

non più con decreto del Presidente della Repubblica, ma con decreto del presidente della regione o dei rispettivi presidenti della provincia.

Il secondo comma del testo vigente, posto che l'aggregazione dei comuni elencati alla provincia di Bolzano è già stata attuata, è soppresso. Stessa cosa avviene per il primo e il terzo comma che, costituendo una ripetizione di quanto già statuito dal nuovo testo dell'articolo 1, risultano anch'essi espunti dalla nuova formulazione.

L'articolo 4 riformula interamente l'articolo 4 dello statuto, ridefinendo profondamente il nuovo assetto della regione che, come qui proposto, non prevede più l'esercizio di una potestà legislativa da parte della stessa. Secondo la nuova concezione, infatti, la regione diventa organo di consultazione, programmazione e coordinamento in tutte le materie di interesse comune delle due province autonome di Trento e di Bolzano, con il conseguente trasferimento alle due province autonome delle competenze in materia di ordinamento degli enti locali, libri fondiari, servizi antincendio, ordinamento degli enti sanitari e camere di commercio, cooperazione, eccetera.

In conseguenza del ribaltamento dell'assetto preesistente, l'articolo 5 disciplina la competenza legislativa esclusiva dello Stato, la quale si esercita limitatamente alle materie elencate: politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto d'asilo dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema contabile dello Stato; imposta sul valore aggiunto; organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; cittadinanza, stato ci-

vile e anagrafi; dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

L'articolo 6 riformula interamente l'articolo 6 dello statuto: mentre le attuali competenze legislative della regione in materia di assicurazioni sociali e in materia previdenziale diventano ora competenze delle province (ai sensi dell'articolo 5), le disposizioni relative alle casse mutue malattia risultano ormai obsolete.

La riformulazione tiene anche conto degli effetti delle innovazioni introdotte dall'attuale testo dell'articolo 117 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione ai limiti all'esercizio della potestà legislativa esclusiva delle province autonome. A seguito della riforma, sono infatti venuti meno i vincoli derivanti dal rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, fino ad oggi previsti dallo statuto ai fini dell'esercizio delle competenze legislative primarie o esclusive. Spetta poi alle province la potestà legislativa residuale nelle materie non espressamente riservate dall'articolo 5 alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In ultimo, appare opportuno collocare all'interno del presente articolo le norme che recepiscono quanto stabilito dalla riforma costituzionale del 2001 in materia di cooperazione transfrontaliera e partecipazione alle decisioni dell'Unione europea. A tal proposito, l'unica differenza rispetto al sistema previsto per le regioni a statuto ordinario è lo strumento della norma di attuazione al fine di disciplinarne forme e modalità.

Coerentemente con la riformulazione dell'articolo 4, l'articolo 7 dispone il trasferimento alle province autonome delle competenze relative all'istituzione di nuovi comuni e alla modifica delle loro circoscrizioni e de-

nominationi, modificando l'articolo 7 dello statuto del 1972.

L'articolo 8, in materia di potestà legislativa delle province, dispone un aumento non solo qualitativo, ma anche quantitativo, delle competenze delle province stesse; nello specifico, ciò avviene grazie all'abolizione di una serie di limiti attualmente previsti e alla trasformazione di competenze prima di tipo concorrente in competenze esclusive, ma soprattutto grazie al trasferimento di competenze in materie significative prima attribuite alla regione o allo Stato. In particolare, in ordine all'elenco delle materie già assegnate alle province, merita sottolineare i seguenti profili: al numero 4), si propone di eliminare il divieto di impiantare stazioni radiotelevisive in quanto esso non rientra necessariamente nell'«ordinamento della comunicazione», divenuta ora materia concorrente; al numero 17), la modifica proposta tiene conto del fatto che sopravvive una competenza statale (concorrente) solo per le grandi reti di trasporto, ma non anche per gli acquedotti; al numero 22), in materia di espropriazione per pubblica utilità, si precisa che le leggi di esproprio per i comuni sono di competenza delle province, come del resto avviene già nella prassi attuale; al numero 23), la competenza in materia di collocamento viene unificata all'interno di un'unica voce; in ordine alle opere idrauliche, al numero 24), si rende necessaria l'eliminazione della limitazione a quelle della terza, quarta e quinta categoria, in quanto non sussiste più una corrispondente competenza statale in materia; al numero 27), la competenza provinciale in materia di assistenza scolastica viene integrata con quella universitaria, non essendo quest'ultima una prerogativa dello Stato; ai numeri da 30) a 36), le materie di polizia locale, istruzione, commercio, apprendistato, esercizi pubblici, industria e utilizzazione delle acque pubbliche (salva la produzione nazionale per l'energia), già di competenza concorrente delle due province, che nel regime generale, per

effetto della modifica operata dalla riforma del titolo V, sono diventate di competenza esclusiva delle regioni e quindi, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono trasferite alla competenza esclusiva delle due province autonome; al numero 37), anticipando la «*devolution*» prospettata da più parti per queste materie, si aggiunge la competenza delle province in materia di sanità; ai numeri 38), 39), 40) e 42), coerentemente con la nuova concezione della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, si propone di trasferire le competenze della stessa in materia di ordinamento degli enti locali, impianto e tenuta di libri fondiari, servizi antincendio e sviluppo della cooperazione in capo alle province; da ultimo, al numero 58), si introduce una clausola generale in favore delle due province, con funzione di «norma di chiusura».

L'articolo 9, in coerenza con le modifiche illustrate in precedenza, abroga l'articolo 9 dello statuto del 1972, che attualmente elenca le materie in cui le province sono legittimate a emanare disposizioni legislative.

L'articolo 10, modificando l'articolo 10 dello statuto di autonomia del 1972, tiene conto del trasferimento alle province delle competenze legislative in materia di collocamento al lavoro (abrogazione del primo e del secondo comma dell'articolo 10 dello statuto del 1972 che attualmente limitano, in quelle materie, l'esercizio della potestà legislativa delle province all'integrazione delle disposizioni legislative dello Stato), aggiungendo il solo limite del rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ai fini del collocamento nel territorio della provincia interessata.

L'articolo 11 sopprime i poteri locali in materia di apertura e trasferimento di sportelli bancari di credito, ormai superati alla luce della legislazione dell'Unione europea (articolo 11, commi 1 e 2, dello statuto) e chiarisce (articolo 11, comma 3, dello statuto) che il potere di nomina del presidente e del vice-presidente della cassa di risparmio

è ora riferito alla fondazione, la quale ha già peraltro approvato un'analogha disposizione statutaria.

L'articolo 12, riformulando l'articolo 12 dello statuto del 1972 in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, tiene conto degli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (recante le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, opere idrauliche e concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), secondo cui le concessioni idroelettriche sono rilasciate dalle province autonome e non più dallo Stato, e delle cosiddette «leggi Bassanini», che hanno dato avvio al processo di trasferimento di competenze alle regioni.

L'articolo 13, modificando l'articolo 13 dello statuto del 1972, disciplina gli obblighi dei concessionari di grande derivazione a scopo idroelettrico; all'obbligo, attualmente vigente, di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento (per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale) 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, si aggiunge quello della corresponsione alle stesse province, ogni sei mesi, di un importo ora determinato con legge provinciale per ogni kWh di energia da esse non ritirata. La riformulazione dell'articolo 13, eliminando dal testo il riferimento alla variazione del compenso unitario in maniera proporzionale al prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, tiene conto dell'avvenuta liberalizzazione del settore elettrico e del fatto che non si possa più considerare una reale concorrenza degli enti locali esclusivamente con l'ENEL.

L'articolo 14 elimina il primo periodo dal primo comma del vigente articolo 14 dello statuto del 1972, il quale prevede che per le opere idrauliche di prima e seconda categoria sia obbligatorio il parere della provin-

cia; la nuova formulazione, in riferimento alle stesse opere idrauliche, tiene conto del trasferimento di competenze alle province autonome operato con il presente disegno di legge costituzionale.

Sulla base di ragioni analoghe a quelle che giustificano le modifiche di cui all'articolo 14, l'articolo 15 sopprime l'intero primo comma del vigente articolo 15 dello statuto del 1972, al fine di espungere dal testo le parti riguardanti il finanziamento da parte dello Stato di interventi a sostegno di attività industriali (attraverso l'assegnazione alle province di Trento e di Bolzano di quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle leggi statali) e di interventi in materia di edilizia scolastica (in esecuzione dei piani nazionali straordinari), che diventano competenze esclusive delle due province autonome.

L'articolo 16 riformula l'articolo 16 dello statuto attualmente in vigore allo scopo di recepire le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Uno dei passaggi più significativi della novella del titolo V della parte seconda della Costituzione è rappresentato, infatti, dall'abolizione del parallelismo tra funzioni amministrative e legislative, cui si aggiunge una clausola generale in favore dei comuni: tutte le funzioni amministrative sono, in linea di principio, esercitate dai comuni, salvo quelle che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, necessitano di un esercizio unitario a livello provinciale, regionale o statale (commi 1 e 2 del novellato articolo 16). Il conferimento di funzioni (o meglio la loro riserva) allo Stato, alla regione e alle province è, in ogni caso, determinato con legge. Al fine di operare poi il riconoscimento del principio, ormai affermato, della cosiddetta «sussidiarietà orizzontale», la riscrittura dell'articolo 16 prevede un comma (il terzo) in cui si afferma il sostegno dell'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse gene-

rale e un comma (il quarto) con il quale è disciplinato il consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione tra la provincia autonoma e i comuni.

L'articolo 17, modificando l'articolo 17 dello statuto del 1972, dispone che la delega dell'esercizio di funzioni legislative da parte dello Stato, per materie estranee a quelle attribuite dallo statuto alla regione e alle province, avvenga anche con i decreti legislativi (di emanazione delle norme di attuazione) di cui all'articolo 107 dello statuto. Ciò non rappresenterebbe neppure una novità, posto che in passato la delega di funzioni amministrative e, talvolta, legislative è avvenuta con norme di attuazione. Inoltre, l'articolo 17 aggiunge un nuovo comma con cui si introduce la facoltà delle province di delegare alla regione, nelle materie di propria competenza, l'esercizio della potestà legislativa.

L'articolo 18 provvede alla soppressione, nel vigente articolo 18 dello statuto, della previsione di una delega obbligatoria alle province in materia di servizi antincendio. Con il presente disegno di legge costituzionale la competenza in materia è attribuita direttamente alla provincia. Modificando il secondo comma dell'articolo 18 dello statuto del 1972, si prevede poi che le province autonome possano delegare funzioni amministrative proprie non solo a comuni o ad altri enti locali, ma anche alla regione.

L'articolo 19, pur mantenendo inalterata la previsione dell'insegnamento, per la provincia di Bolzano, nella lingua materna italiana o tedesca e dell'uso della lingua ladina nelle scuole materne e dell'insegnamento in quelle elementari delle località ladine, sopprime numerose disposizioni riguardanti l'amministrazione scolastica, in quanto le complesse procedure relative alla nomina degli intendenti sono superate, da una parte, dai decreti legislativi 24 luglio 1996, n. 434, e 30 giugno 1999, n. 233 (che hanno abolito i consigli scolastici) e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (che ha soppresso le sovrintendenze scolastiche) e, dall'altra, dal

fatto che con il presente disegno di legge costituzionale si propone di assegnare la competenza primaria in materia di istruzione alle province autonome, rendendo pertanto del tutto superflua l'attuale minuziosa distinzione tra poteri statali e regionali, in particolare modo in ordine al personale insegnante che sarà a tutti i titoli provinciale. Si mantengono, infine, il passaggio obbligato del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione al fine della determinazione dell'equipollenza dei diplomi, nonché del parere preventivo della regione e della provincia nel caso dell'eventuale istituzione di nuove università statali all'interno della regione.

All'articolo 20, modificando l'articolo 23 dello statuto del 1972, si propone una precisazione al fine dell'applicazione, per «analoghe» fattispecie, delle sanzioni penali stabilite con legge dello Stato; il termine attualmente previsto all'articolo 23 di «stesse» fattispecie ha creato non pochi dubbi interpretativi in dottrina, con inevitabili ripercussioni in merito all'applicazione della norma e sulla giurisprudenza in materia.

L'articolo 21, riformulando l'articolo 30 del testo attualmente in vigore, prevede che, al posto dell'elezione di un presidente e di due vice presidenti da parte del consiglio regionale, nei primi trenta mesi di attività, il consiglio sia presieduto dal presidente del consiglio provinciale di Trento, mentre il presidente del consiglio provinciale di Bolzano esercita il ruolo di vice presidente; per il periodo successivo, il consiglio regionale è presieduto dal presidente del consiglio provinciale di Bolzano, mentre il presidente del consiglio provinciale di Trento esercita il ruolo di vice presidente.

All'articolo 22, in virtù del nuovo assetto istituzionale della regione, si propone di modificare l'articolo 36 dello statuto del 1972 che disciplina la giunta regionale. Attualmente composta dal presidente della regione, che la presiede, da due vice presidenti e dagli assessori (effettivi e supplenti), a seguito

della modifica operata con il presente disegno di legge costituzionale sarà presieduta a rotazione dai presidenti delle due province autonome. Il ruolo di vice presidente (uno e non più due) sarà esercitato dal presidente della provincia cui, in conseguenza dell'alternanza prevista per la presidenza, non spetta in quel periodo il ruolo di presidente. In caso di assenza o impedimento, il presidente viene sostituito dal vice presidente. L'elezione degli assessori (effettivi e supplenti), che avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, è facoltativa. In ogni caso, la composizione della giunta deve rispettare e rispecchiare il principio di rappresentanza paritaria delle due province, adeguandosi sempre alla consistenza dei gruppi linguistici (quali sono rappresentati nel consiglio della regione) e nel rispetto della «proporzionale etnica», con l'unica deroga della garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella giunta regionale.

L'articolo 23 aggiunge un inciso alla fine dell'articolo 38 dello statuto del 1972, il quale disciplina l'ipotesi di revoca da parte del consiglio regionale del presidente della regione o degli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge. In tal caso, si prevede che la presidenza sia assunta dal vice presidente o, in mancanza, da un membro del consiglio regionale eletto dal consiglio stesso.

L'articolo 24 modifica l'articolo 44 attualmente in vigore in applicazione del principio di pariteticità. Si propone, infatti, che per le delibere della giunta regionale sia necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti di ciascuna provincia autonoma.

L'articolo 25 riformula l'articolo 55 dello statuto vigente, al fine di recepire la modifica apportata dall'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 2001 all'articolo 127 della Costituzione. La riformulazione in questione prevede l'abolizione del visto governativo sulle leggi regionali e provinciali e disciplina l'ipotesi di ricorso del Governo

dinanzi alla Corte costituzionale, quando ritenga che una legge emanata dalla regione o dalla provincia autonoma ecceda la ripartizione di competenze sancita dalla Costituzione.

L'articolo 26 introduce nell'articolo 62 dello statuto del 1972 due nuovi commi, con i quali estende, all'interno di entrambe le province, la rappresentanza dei tre principali gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino) presenti nel territorio agli organi di vertice degli enti locali intermedi e degli enti pubblici di rilevanza provinciale. La disposizione in esame si aggiunge a quella già recata dal vigente articolo 62 per i comuni della sola provincia di Bolzano.

L'articolo 27 dispone la modifica dell'articolo 55 dello statuto del 1972 in materia di ordinamento del personale dei comuni. In virtù della modifica operata dagli articoli 4 e 8 del presente disegno di legge costituzionale, in merito alla nuova ripartizione delle competenze legislative a favore delle province, la competenza sull'ordinamento del personale dei comuni (seppur l'ordinamento rimane regolato dai comuni stessi) passa alla provincia, la quale stabilisce i relativi principi generali (di cui è fatta salva l'osservanza).

L'articolo 28 dispone la modifica della rubrica del titolo V dello statuto del 1972, in materia di demanio e patrimonio della regione, delle province e, a seguito della novella introdotta dal presente disegno di legge costituzionale, dei comuni.

Conseguentemente, gli articoli 29, 30 e 31, che modificano gli articoli 66, 67 e 68 dello statuto del 1972, dettano disposizioni in merito ai beni che compongono, rispettivamente, il demanio provinciale, il patrimonio indisponibile della regione e il patrimonio indisponibile della provincia. I comuni, ai sensi del nuovo articolo 68, hanno un proprio patrimonio, attribuito con legge provinciale secondo i principi generali determinati con legge dello Stato.

L'articolo 32 modifica la rubrica del titolo VI dello statuto del 1972, il quale detta disposizioni in materia di finanza della regione e delle province, cui ora si aggiungono anche i comuni. Le disposizioni contenute all'interno del titolo VI rientrano tra quelle concordate in occasione del cosiddetto «Accordo di Milano», con cui nel 2009 si è operata una profonda trasformazione dell'ordinamento finanziario delle due province autonome.

L'articolo 33, riformulando interamente l'articolo 69 del vigente statuto, recepisce gli effetti del nuovo assetto istituzionale operato con il presente disegno di legge costituzionale. Mentre, infatti, la formulazione attuale dell'articolo 69 dispone la devoluzione alla regione dei proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio e di una quota del gettito di talune entrate tributarie dello Stato (imposte sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto e proventi del gioco del lotto), la riformulazione proposta stabilisce che siano le province a provvedere al finanziamento della regione.

Sulla base dello stesso presupposto, l'articolo 34 modifica l'articolo 70 dello statuto del 1972, stabilendo che il provento dell'imposta erariale sull'energia elettrica, riscossa e consumata nei rispettivi territori, non è più solo «devoluto» alle province, ma «spetta» loro come conseguenza del capovolgimento del rapporto tra Stato e province autonome.

All'articolo 35 poi, modificando l'articolo 71 dello statuto attualmente in vigore, si stabilisce che per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia sia ora quest'ultima a cedere allo Stato un decimo dell'importo del canone annuale stabilito dalla legge provinciale. Anche in questo caso, si evincono gli effetti del nuovo assetto: le imposte non sono più versate allo Stato che riversa, a sua volta, alle province la quota loro spettante, essendo anzi queste ultime che, come dispone l'articolo 36 (modificando l'articolo 73 dello sta-

tuto del 1972), si assumono anche l'onere dell'amministrazione finanziaria locale e, quindi, anche le attribuzioni che oggi sono assunte dalle agenzie fiscali e dal Corpo della guardia di finanza, per poi versare allo Stato la quota ad esso spettante.

Infine, sempre nell'ambito della nuova gestione della finanza locale, l'articolo 37 modifica l'articolo 75 dello statuto del 1972, definendo l'ammontare (stabilito in un decimo) delle quote di gettito di entrate tributarie che, percepite dalle province nei rispettivi territori, sono attribuite allo Stato.

L'articolo 38 aggiunge alla fine dell'articolo 79 del vigente statuto il riferimento al riformato articolo 119 della Costituzione, laddove afferma (quinto comma) che, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e rimuovere ogni tipo di squilibrio, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, stabilendo che tale disposizione si applichi anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 39, in virtù della nuova distribuzione delle competenze, modifica l'articolo 80 dello statuto del 1972, attribuendo competenza legislativa esclusiva alle province in materia di finanza locale. Al secondo comma si prevede in particolare che, nel caso di tributi locali istituiti, la legge provinciale possa consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni, nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa provinciale (non più statale) potendo prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, le relative modalità di riscossione.

L'articolo 40 modifica l'articolo 82 dello statuto del 1972 in quanto, sulla base della nuova gestione della finanza locale attribuita alle province, le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle stesse sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti ora attraverso intese tra ciascuna

provincia e il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre vengono meno gli accordi operativi con le agenzie fiscali.

L'articolo 41 riscrive il primo comma dell'articolo 83 dello statuto vigente, in materia di bilancio della regione, delle province autonome e dei comuni, il cui anno finanziario coincide con l'anno solare. Tolta la previsione secondo cui la regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato, è premesso un comma che attribuisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa a regione, province autonome e comuni.

L'articolo 42 modifica, in favore dei componenti del gruppo linguistico ladino nel consiglio regionale e nel consiglio provinciale di Bolzano, la procedura di riesame dei capitoli di bilancio (articolo 84 dello statuto del 1972) quando questi siano sottoposti a votazione per gruppi linguistici e non siano approvati dalla maggioranza di uno di tali gruppi. Il nuovo testo prevede che, qualora sia il gruppo linguistico ladino a negarne l'approvazione, il riesame sia rimesso a una seconda commissione speciale consiliare, diversa da quella paritetica prevista al terzo comma del vigente articolo 84, composta da tre consiglieri regionali o provinciali, uno per ciascun gruppo linguistico, eletti dal consiglio su designazione dei rispettivi gruppi, che decide all'unanimità. La prima commissione di cui al terzo comma, composta da quattro consiglieri, decide invece a maggioranza semplice.

L'articolo 43 abroga l'articolo 85 dello statuto del 1972, in quanto in materia di scambi di prodotti con l'estero è ormai competente l'Unione europea.

L'articolo 44 abroga l'articolo 87 dello statuto del 1972, che regola l'istituzione e le attribuzioni del commissario del Governo per la provincia di Trento e di quello per la provincia di Bolzano. In forza dell'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, il commissario del Governo non risulta più, infatti, costituzionalizzato.

Conseguentemente, l'articolo 45 modifica l'articolo 88 dello statuto del 1972 al fine di prevedere che il coordinamento delle funzioni statali, già di competenza del commissario del Governo, venga assegnato al presidente della provincia (come peraltro previsto in alcuni Stati federali, di cui l'Austria è un esempio).

L'articolo 46, modificando l'articolo 89 dello statuto del 1972, estende ai magistrati del gruppo linguistico ladino la ripartizione proporzionale per l'accesso ai posti in organico (la cosiddetta «proporzionale etnica») nei ruoli speciali istituiti per il territorio della provincia autonoma di Bolzano. Una disposizione analoga estende al personale statale di lingua ladina il contingentamento dei trasferimenti fuori provincia, ora limitati al 10 per cento dei posti occupati nei rispettivi ruoli speciali per il solo personale di lingua tedesca.

Con l'articolo 47 è ridisegnata la composizione della sezione autonoma del tribunale amministrativo regionale (TAR) di Bolzano. Le modifiche apportate all'articolo 91 dello statuto del 1972 dispongono che della sezione speciale faccia parte almeno un componente appartenente al gruppo linguistico ladino e che questo componente, nominato dal consiglio provinciale di Bolzano entro la quota della metà dei componenti la sezione che esso nomina, occupi, alternativamente a ogni scadenza del mandato, un posto appartenente a una delle due componenti linguistiche maggiori. Dispone inoltre che, dopo ogni ciclo di sei mandati di presidenza del TAR, a questa sia nominato, per un mandato, un giudice appartenente al gruppo linguistico ladino se questi è magistrato di carriera.

L'articolo 48 modifica l'articolo 93 dello statuto del 1972 e stabilisce che, delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi di appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del TAR, possa essere chiamato a far parte, in alternativa al consigliere appartenente al gruppo di lin-

gua tedesca, un consigliere appartenente al gruppo di lingua ladina.

L'articolo 49 adegua le disposizioni dell'articolo 94 dello statuto del 1972 alla nuova organizzazione delle funzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedendo contestualmente ad aggiornarne la formulazione a seguito delle modificazioni intervenute nell'ordinamento giudiziario, attuate per la regione Trentino-Alto Adige con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Si prevede, pertanto, che la nomina, la decadenza e la dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della provincia autonoma competente, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

Sono altresì regolate con norme statutarie l'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace, la vigilanza sugli uffici del giudice di pace, l'esercizio delle funzioni di coordinamento di tale ufficio e il requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nella provincia autonoma di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.

Per conseguenza, all'articolo 62 si provvede all'abrogazione delle corrispondenti disposizioni attualmente contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267: stante la diversa natura di tale atto e del presente disegno di legge costituzionale, non si provvede all'adeguamento dei riferimenti interni contenuti in quell'articolo, il quale rimane demandato all'interprete.

L'articolo 50 interviene con la modifica dell'articolo 98 dello statuto del 1972, in sintonia con l'articolo 8 della riforma del titolo V che ha disposto l'abolizione del visto governativo sulle leggi regionali e provinciali. L'articolo 98 disciplina, infatti, l'ipotesi di impugnazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge dello Stato, su-

scettibili di violare lo statuto d'autonomia o il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, da parte della regione o della provincia autonoma.

In quanto non in linea con la competenza primaria della provincia di Bolzano in materia di toponomastica, l'articolo 51 dispone la soppressione dell'articolo 101 del vigente statuto, il quale prevede che, all'interno della provincia di Bolzano, le amministrazioni pubbliche debbano usare, nei confronti dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, sempre che la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza e approvata la dizione. Ciò sembrerebbe presupporre l'inesistenza «storica» dei toponimi tedeschi e, allo stesso tempo, conferire alla toponomastica italiana, in gran parte costituita (salvo rare eccezioni) dai toponimi inventati da Ettore Tolomei (e ufficialmente gli unici legali durante il fascismo), il crisma della «primogenitura storica».

L'articolo 52, in conseguenza della riforma operata con legge costituzionale n. 2 del 2001, modifica l'articolo 104 dello statuto del 1972 allo scopo di correggere, al secondo comma, il riferimento all'articolo 48-ter dello statuto stesso.

L'articolo 53 modifica la formazione e la composizione della commissione paritetica (cosiddetta «commissione dei dodici»), di cui all'articolo 107 dello statuto del 1972. Per consentire l'inserimento del componente appartenente al gruppo linguistico ladino, è

elevato a tre il numero dei componenti nominati da ciascuno dei consigli provinciali e sono soppressi i due consiglieri la cui nomina è ora riservata al consiglio regionale. I tre componenti nominati dal consiglio provinciale di Bolzano appartengono, uno per ciascun gruppo, ai tre gruppi linguistici della provincia.

Gli articoli 54, 55 e 56 operano l'abrogazione delle norme transitorie disposte, rispettivamente, dagli articoli 108, 109 e 110 dello statuto vigente.

L'articolo 57 modifica l'articolo 111 dello statuto del 1972 in relazione ai trasferimenti di competenza dallo Stato alle province autonome e da queste ultime ai comuni, disponendo che si provveda al passaggio di uffici e personale, rispettivamente, con norme di attuazione e con legge provinciale.

Gli articoli 58 e 59, al fine di adeguare lo statuto al nuovo assetto delineato dal presente disegno di legge costituzionale, abrogano gli articoli 112 e 113 attualmente vigenti, mentre l'articolo 60 regola il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 36 dello statuto, fissandolo a partire dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale.

L'articolo 61 provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni che comportano oneri di bilancio e l'articolo 63 dispone l'entrata in vigore della legge costituzionale con la clausola d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, concernente disposizioni generali)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è una regione autonoma fornita di personalità giuridica.

2. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia sulla base degli accordi intervenuti tra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946, di cui all'Allegato IV del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, nonché dei principi sanciti dalla Costituzione e secondo il presente statuto.

3. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha per capoluoghi le città di Trento e di Bolzano».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di tutela delle minoranze linguistiche locali)

1. All'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tutela delle minoranze linguistiche locali costituisce un interesse nazionale».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di emblemi della regione e delle province autonome)

1. L'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. La regione, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano hanno ciascuna un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della regione o della provincia».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di funzioni della regione)

1. L'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. La regione è organo di consultazione, programmazione e coordinamento in tutte le materie di interesse comune delle

due province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di legislazione esclusiva dello Stato)

1. L'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

1) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto d'asilo dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

2) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

3) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

4) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema contabile dello Stato; imposta sul valore aggiunto;

5) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

6) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

7) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

8) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

9) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di potestà legislativa delle province autonome)

1. L'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. La potestà legislativa esclusiva è esercitata dalle province autonome nel rispetto dell'articolo 5, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

2. Spetta alle province autonome la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata dall'articolo 5 alla legislazione esclusiva dello Stato.

3. Nelle materie di loro competenza, la regione e le province autonome possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate con norme di attuazione del presente statuto.

4. La regione e le province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme di attuazione del presente statuto, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di istituzione di nuovi comuni)

1. All'articolo 7, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 670 del 1972, le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di funzioni delle province autonome)

1. All'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «entro i limiti indicati dall'art. 4,» sono soppresse;

b) al numero 4), le parole: «, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive» sono soppresse;

c) il numero 17) è sostituito dal seguente:

«17) viabilità e lavori pubblici di interesse provinciale; acquedotti»;

d) al numero 22) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunale»;

e) il numero 23) è sostituito dal seguente:

«23) collocamento, inclusi la costituzione e il funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento, la costituzione e il funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;»;

f) al numero 24), le parole: «della terza, quarta e quinta categoria» sono soppresse;

g) al numero 27), dopo le parole: «assistenza scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria»;

h) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:

«30) polizia locale;

31) istruzione;

32) commercio;

33) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche di lavoratori;

34) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi prescritti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

35) industria;

36) utilizzazione delle acque pubbliche, salvo l'utilizzo per la produzione nazionale dell'energia;

37) igiene e sanità, ivi compresi l'assistenza sanitaria e ospedaliera e l'ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri;

38) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

39) impianto e tenuta dei libri fondiari;

40) servizi antincendio;

41) ordinamento delle camere di commercio;

42) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

43) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

44) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle banche a carattere regionale;

45) previdenza, inclusa la facoltà di costituire appositi fondi pensione o istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione;

46) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

47) ordinamento sportivo;

48) rapporti internazionali delle province autonome e rapporti delle medesime con l'Unione europea;

49) commercio con l'estero;

50) tutela e sicurezza sul lavoro;

51) professioni;

52) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi;

53) alimentazione;

54) aeroporti civili;

55) grandi reti di trasporto e di navigazione;

56) ordinamento della comunicazione;

57) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

58) ogni altra materia non espressamente riservata dal presente statuto alla legislazione dello Stato o della regione».

Art. 9.

(Abrogazione dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di funzioni legislative delle province autonome)

1. L'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è abrogato.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di collocamento e avviamento al lavoro)

1. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono abrogati;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di aziende di credito)

1. L'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *1.* La provincia autonoma nomina il presidente e il vice-presidente della Fondazione Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico)

1. L'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *1.* Le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine sono rilasciate dalle province autonome territorialmente competenti».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di obblighi dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, dopo la parola: «province», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «autonome»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province autonome un importo determinato con legge provinciale per ogni kWh di energia da esse non ritirata»;

c) il quarto comma è abrogato.

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, concernente il parere delle province autonome per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti e per le opere idrauliche)

1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «grandi reti di»;

b) al secondo comma, il primo periodo è soppresso;

c) al terzo comma, dopo la parola «provincia», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «autonoma».

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di stanziamenti per lo sviluppo)

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è abrogato;
- b) al secondo e al terzo comma, dopo la parola: «provincia», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «autonoma».

Art. 16.

(Modifica dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di riparto delle potestà amministrative)

1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle province autonome, alla regione o allo Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. I comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale, regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze legislative.

3. Lo Stato, la regione, le province autonome e i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

4. Con legge provinciale è disciplinato il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la provincia autonoma e gli enti locali.

5. Lo Stato può delegare, anche con i decreti legislativi di cui all'articolo 107, alla regione, alla provincia autonoma e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso, l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato».

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di attribuzione alla regione e alle province autonome della potestà di emanare norme legislative in materie estranee alle rispettive competenze)

1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Lo Stato può, anche con i decreti legislativi di cui all'articolo 107, attribuire alla regione e alle province autonome la potestà di emanare norme legislative per materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

2. Le province autonome possono, nelle materie di propria competenza, delegare la loro potestà legislativa alla regione.

3. La legge provinciale ratifica le intese della provincia autonoma con altre regioni o province per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni».

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di delega delle funzioni amministrative)

1. All'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le province autonome possono delegare funzioni amministrative proprie alla regione, ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici».

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di disposizioni per l'insegnamento e l'amministrazione nelle scuole materne, elementari e secondarie)

1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «provincia» è inserita la seguente: «autonoma»;

b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono abrogati;

c) all'ottavo comma, le parole «della provincia di Bolzano» sono soppresse;

d) i commi dal nono al quattordicesimo sono abrogati;

e) al quindicesimo comma, le parole: «nel Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol» e, dopo la parola: «provincia» è inserita la seguente: «autonoma».

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di utilizzazione delle sanzioni penali statali)

1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, dopo la parola: «province» è inserita la seguente: «autonome» e le parole: «stesse fattispecie» sono sostituite dalle seguenti: «fattispecie analoghe».

Art. 21.

(Modifica dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, concernente il Presidente e i vice Presidenti del Consiglio regionale)

1. L'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - 1. Nei primi trenta mesi di attività, il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente del Consiglio provinciale di Trento e il Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano è vice Presidente; per il successivo periodo, il Consiglio regionale è presieduto dal Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano e il Presidente del Consiglio provinciale di Trento è vice Presidente».

Art. 22.

(Modifica dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di composizione e nomina della giunta regionale)

1. L'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 670 del 1972, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. La giunta regionale è composta dal Presidente della regione, che la presiede, e da un vice Presidente.

2. Nei primi trenta mesi di attività la giunta regionale è presieduta dal Presidente della provincia autonoma di Bolzano e il Presidente della provincia autonoma di Trento è vice Presidente; per il successivo periodo la giunta regionale è presieduta dal Presidente della provincia autonoma di Trento e il Presidente della provincia autonoma di Bolzano è vice Presidente.

3. Il Consiglio regionale può eleggere assessori effettivi e supplenti nel suo seno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. La metà degli assessori deve appartenere al Consiglio provinciale di Bolzano e l'altra metà al Consiglio provinciale di Trento.

4. La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

5. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti».

Art. 23.

(Modifica all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di revoca del Presidente della Regione e degli assessori)

1. Al primo comma dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal

caso, la presidenza è assunta dal vice Presidente ovvero, in mancanza, da un membro del Consiglio regionale eletto dallo stesso Consiglio».

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di funzioni della giunta regionale)

1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalle province autonome»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le delibere della giunta regionale è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti di ciascuna provincia autonoma».

Art. 25.

(Modifica dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di impugnazione delle leggi regionali e provinciali)

1. L'articolo 55 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - 1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale o provinciale ecceda la competenza della regione o della provincia autonoma, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione».

Art. 26.

(Modifica all'articolo 62 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi)

1. All'articolo 62 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quelli cui appartiene il Presidente.

Negli enti locali intermedi di cui fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».

Art. 27.

(Modifica all'articolo 65 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di ordinamento del personale dei comuni)

1. All'articolo 65 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, la parola: «regionale» è sostituita dalla seguente: «provinciale».

Art. 28.

(Modifica alla rubrica del titolo V del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di demanio e patrimonio della regione e delle province)

1. Alla rubrica del titolo V del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le parole: «della regione e delle province» sono sostituite dalle seguenti: «della regione, delle province autonome e dei comuni».

Art. 29.

(Modifica all'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di demanio delle province autonome)

1. All'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, la parola: «regionale» è sostituita, ovunque ricorre, dalla seguente: «provinciale».

Art. 30.

(Modifica dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di patrimonio indisponibile della regione)

1. L'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - 1. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono patrimonio indisponibile della regione».

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di successione delle province autonome nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione)

1. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

«Le foreste, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, costituiscono patrimonio indisponibile della provincia autonoma»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della provincia autonoma. Nelle norme di attuazione del presente statuto sono determinate le modalità per la consegna dei beni suindicati da parte dello Stato.

I beni immobili situati nella provincia autonoma e che non costituiscono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della provincia stessa.

I comuni hanno un proprio patrimonio attribuito con legge provinciale, secondo i principi generali determinati con legge dello Stato».

Art. 32.

(Modifica alla rubrica del titolo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di finanza della regione e delle province autonome)

1. Alla rubrica del titolo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le parole: «della regione e delle province» sono sostituite dalle seguenti: «della regione, delle province autonome e dei comuni».

Art. 33.

(Modifica dell'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di finanziamento della regione)

1. L'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - 1. Le province autonome provvedono al finanziamento della regione».

Art. 34.

(Modifica all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di imposta erariale sull'energia elettrica)

1. All'articolo 70, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, le parole: «È devoluto» sono sostituite dalla seguente: «Spetta».

Art. 35.

(Modifica all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di canone annuo per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche)

1. All'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le parole: «lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge» sono sostituite dalle seguenti: «le province autonome cedono allo Stato un decimo dell'importo del canone annuale stabilito dalla legge provinciale».

Art. 36.

(Modifica dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di istituzione di tributi propri da parte della regione e delle province autonome)

1. L'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - 1. La regione e le province autonome hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

2. Le province autonome, relativamente ai tributi erariali, possono in ogni caso modificare le aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni».

Art. 37.

(Modifica dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di attribuzione allo Stato di quote di gettito di entrate tributarie)

1. L'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - 1. Sono attribuite allo Stato le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie, percette dalle province autonome nei rispettivi territori provinciali:

a) un decimo delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

b) un decimo dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

c) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione;

d) un decimo del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché un decimo delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;

e) un decimo di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, a eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici;

f) i proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio delle province, relative ai beni situati nello stesso;

g) un decimo delle imposte sulle successioni e donazioni.

2. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali di cui al comma 1 sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di

disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

3. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

4. Salvo quanto diversamente stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza statale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica».

Art. 38.

(Modifica all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di applicazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione alle province autonome)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. L'articolo 119, quinto comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome».

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di competenza legislativa delle province autonome sulla finanza locale)

1. All'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di finanza locale»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nelle materie di competenza le province autonome possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa provinciale e può prevedere modalità di riscossione, anche in deroga alla disciplina statale».

Art. 40.

(Modifica all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di attività di accertamento)

1. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, le parole: «e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali» sono soppresse.

Art. 41.

(Modifiche all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di autonomia finanziaria della regione, delle province autonome e dei comuni)

1. All'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

«La regione, le province autonome e i comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa»;

b) al primo comma, il secondo periodo è soppresso.

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici)

1. All'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletti dal Con-

siglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da un consigliere appartenente al gruppo linguistico tedesco e da un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente, e all'unanimità della commissione di cui al quarto comma»;

d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di consiglieri cui al terzo comma non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di consiglieri cui al quarto comma non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;

e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;

f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».

Art. 43.

(Abrogazione dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di facoltà della regione di autorizzare gli scambi di prodotti con l'estero soggetti a limitazioni e autorizzazioni da parte dello Stato)

1. L'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è abrogato.

Art. 44.

(Abrogazione dell'articolo 87 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, del concernente i commissari del Governo per la provincia di Trento e per la provincia di Bolzano)

1. L'articolo 87 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è abrogato.

Art. 45.

(Modifica dell'articolo 88 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di mantenimento dell'ordine pubblico)

1. L'articolo 88 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - 1. Il Presidente della Provincia provvede al mantenimento dell'ordine pubblico.

2. A tale fine egli può avvalersi anche degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Art. 46.

(Modifiche all'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di trasferimento del personale di lingua ladina fuori della provincia e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano)

1. All'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole: «del personale di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e di lingua ladina»;

b) al settimo comma:

1) al primo periodo, le parole: «tra i gruppi linguistici italiano e tedesco» sono sostituite dalle seguenti: «tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «al gruppo linguistico tedesco» sono inserite le seguenti: «e al gruppo linguistico ladino»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «ai cittadini di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «e ai cittadini di lingua ladina».

Art. 47.

(Modifiche all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di composizione dell'autonoma sezione del tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano)

1. All'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici»

sono sostituite dalle seguenti: «al gruppo linguistico italiano, al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nella sezione sono nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino»;

c) al secondo comma, dopo le parole: «La metà dei componenti la sezione» sono inserite le seguenti: «, e, fra questi, il componente appartenente al gruppo linguistico ladino,»;

d) il primo periodo del terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Si succedono quali Presidenti della sezione per eguale periodo di tempo giudici assegnati al collegio appartenenti a uno dei gruppi linguistici di cui al primo comma. Alla presidenza della sezione si succedono in alternanza, complessivamente per sei mandati, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Alla scadenza di tale periodo, ciascuna volta per un solo mandato, alla Presidenza della sezione è nominato un giudice di lingua ladina».

Art. 48.

(Modifica all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di integrazione delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 670 del 1972, dopo le parole: «al gruppo di lingua tedesca» sono inserite le seguenti: «ovvero di lingua ladina».

Art. 49.

(Modifica dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di nomina, decadenza, revoca e dispensa dei giudici di pace e di requisiti linguistici degli addetti alle cancellerie e ausiliari)

1. L'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - *1.* Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della provincia autonoma competente, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

2. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace è disposta dal Ministro della giustizia, d'intesa con la provincia autonoma competente. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla giunta provinciale.

3. Nella provincia autonoma di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il più anziano in applicazione del predetto criterio.

4. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua te-

desca è richiesta, nella provincia autonoma di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari».

Art. 50.

(Modifiche all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di impugnazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge dello Stato lesivi delle competenze attribuite dallo statuto alla regione e alle province autonome)

1. All'articolo 98 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo, al secondo e al terzo comma, dopo le parole: «Provincia» o «Province», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «autonoma» o «autonome»;

b) il quarto comma è abrogato.

Art. 51.

(Abrogazione dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di uso della toponomastica tedesca nella provincia di Bolzano)

1. L'articolo 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è abrogato.

Art. 52.

(Modifica all'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di norme modificabili con legge ordinaria dello Stato)

1. Al secondo comma dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, le parole: «di cui agli articoli 30 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 30 e 48-ter».

Art. 53.

(Modifiche all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto)

1. All'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con decreti legislativi sono emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri, di cui sei in rappresentanza dello Stato, tre del Consiglio provinciale di Trento e tre di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco oppure due al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico ladino»;

b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano» sono sostituite dalle seguenti: «; i tre rappresentanti della provincia appartengono, uno per ciascuno, ai gruppi

linguistici italiano, tedesco e ladino. La maggioranza dei consiglieri provinciali di un gruppo linguistico può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente a un altro gruppo linguistico».

Art. 54.

(Abrogazione dell'articolo 108 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di emanazione di decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto)

1. L'articolo 108 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è abrogato.

Art. 55.

(Abrogazione dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di termini per l'emanazione delle norme di attuazione sui beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale e sull'insegnamento nelle scuole)

1. L'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è abrogato.

Art. 56.

(Abrogazione dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di applicazione delle norme in materia finanziaria)

1. L'articolo 110 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è abrogato.

Art. 57.

(Modifica dell'articolo 111 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di trasferimento di competenze alle province autonome)

1. L'articolo 111 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 111. - *1.* In relazione ai trasferimenti di competenze dallo Stato alle province autonome, disposti con il presente statuto, si provvede, con apposite norme di attuazione, al passaggio di uffici e personale dallo Stato alle province autonome, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

2. In relazione ai trasferimenti di competenze dalle province autonome ai comuni, disposti con il presente statuto, si provvede con legge provinciale al passaggio di uffici e personale dalle province autonome ai comuni, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti».

Art. 58.

(Abrogazione dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di convenzioni tra la regione e la provincia autonoma per la sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla regione alle province autonome)

1. L'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è abrogato.

Art. 59.

(Abrogazione dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in materia di disposizioni concernenti l'assistenza a studenti universitari)

1. L'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è abrogato.

Art. 60.

(Modifica dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, concernente l'applicazione delle disposizioni in materia di composizione e nomina della giunta regionale)

1. L'articolo 115 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 61.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 42 e 46 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 53 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 62.

(Abrogazione dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti l'ufficio del giudice di pace)

1. I commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono abrogati.

Art. 63.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

